

Il deposito di deleghe, procure e notifiche si ferma al primo grado

Stop definitivo

Chance concessa entro venti giorni liberi prima dell'udienza di merito

Il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado non è mai consentito.

Si tratta di una previsione che non ammette alcuna valutazione di ammissibilità da parte dei giudici di secondo grado. In altre parole, anche se i giudici ritengono rilevante ai fini della decisione la procura, la delega di firma o la prova della notifica, non possono comunque ammetterne il deposito.

Ne consegue che, se nei procedimenti di primo grado svolti prima del 5 gennaio scorso non sia stato prodotto uno di tali atti, non sarà ora più possibile farlo in secondo grado, stante anche qui l'assenza di una norma transitoria.

Così se, ad esempio, a fronte dell'eccezione dell'assenza di delega di firma formulata dal contribuente nei confronti dell'ente impositore nel ricorso introduttivo, l'ufficio non ha depositato la delega nel corso del giudizio di primo grado (che, nel frattempo, si è concluso), non sarà più possibile effettuare tale deposito nel procedimento di appello.

Va ricordato che in passato spes-

so gli uffici effettuavano tale produzione documentale solo in appello, allorché l'omissione veniva censurata dalla sentenza di primo grado.

Tempistiche vincolanti

Sarà quindi importante, in futuro, tenere ben presente la regola sul deposito dei documenti nel corso del procedimento di primo grado, prevista dall'articolo 32 del Dlgs 546/1992. In base a tale norma, infatti, il deposito va effettuato perentoriamente entro venti giorni liberi prima dell'udienza di merito.

Si deve ovviamente trattare di documenti non pubblici (sentenze, circolari, eccetera) o già nella disponibilità delle parti.

In passato, la parte interessata al deposito lo effettuava anche oltre il termine di venti giorni, nonostante la palese tardività e inammissibilità, in quanto aveva ben presente che poteva poi avvalersi di tale documento nel giudizio di appello, proprio perché era sempre ammessa in secondo grado la produzione di nuovi documenti.

Con l'abrogazione di tale previsione, sarà ora importante, in caso di deposito tardivo dei documenti nel corso del primo grado, che la parte non solo ne eccepisca l'inammissibilità, ma pretenda anche l'espunzione dal fascicolo del documento, onde evitare (come avveniva legittimamente in passato) che nel successivo appello esso venga acquisito dai giudici di secondo grado con la trasmissione del fascicolo dal primo grado, da un lato sanando illegittimamente la produzione tardiva e dall'altro bypassando il divieto di produzione di nuovi documenti.